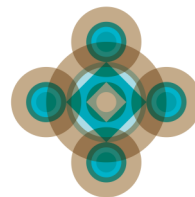




Comune di Bologna
Quartiere Porto-Saragozza



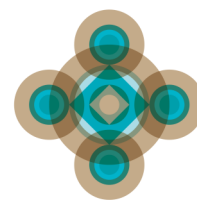
Collaborare
è Bologna

PATTO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE STELLA NOSTRA
PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MICROPULIZIA E MONITORAGGIO
DI GIARDINI DEL QUARTIERE PORTO-SARAGOZZA, E PER LA GESTIONE
DEL BANCO ALIMENTARE DI VIA SANTA CATERINA,
CON CONCESSIONE, A TITOLO GRATUITO, DEL LOCALE DI PROPRIETÀ
COMUNALE SITO IN BOLOGNA, VIA SANTA CATERINA 39

Il Presidente del Quartiere Porto-Saragozza
Lorenzo Cipriani



Comune di Bologna
Quartiere Porto-Saragozza



Collaborare
è Bologna

PATTO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE STELLA NOSTRA
PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MICROPULIZIA E MONITORAGGIO
DI GIARDINI DEL QUARTIERE PORTO-SARAGOZZA, E PER LA GESTIONE
DEL BANCO ALIMENTARE DI VIA SANTA CATERINA,
CON CONCESSIONE, A TITOLO GRATUITO, DEL LOCALE DI PROPRIETÀ COMUNALE
SITO IN BOLOGNA, VIA SANTA CATERINA 39

In esecuzione della determinazione dirigenziale PG N. 220843/17

TRA

Il Quartiere Porto-Saragozza del Comune di Bologna, codice fiscale n. 01232710374, di seguito denominato "Quartiere", avente sede in Bologna, via dello Scalo n. 21, rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Katiuscia Garifo,

Il Quartiere Santo Stefano del Comune di Bologna, codice fiscale n. 01232710374, di seguito denominato "Quartiere", avente sede in Bologna, via Santo Stefano n. 119, rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Marina Cesari,

E

l'Associazione interculturale "Stella nostra", di seguito denominata "Proponente", con sede a Bologna in via Santa Caterina n. 39, codice fiscale 91267020377, iscritta nell'elenco delle Libere Forme Associative del Comune di Bologna, rappresentata da Emile Kengni ...

PREMESSO

- che l'art. 118 comma 4 della Costituzione nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che in accoglimento di tale principio è stato inserito nello Statuto Comunale l'art. 4 bis il quale

prevede che il Comune promuove e valorizza forme di cittadinanza attiva per interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani, operati dai cittadini come singoli o attraverso formazioni sociali stabilmente organizzate o meno;

- che il Comune di Bologna ha approvato apposito Regolamento con P.G. n. 45010/2014 che disciplina la collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e l'accesso a specifiche forme di sostegno;

- che l'Amministrazione ha individuato nell'ufficio Promozione della Cittadinanza Attiva l'interfaccia che curi insieme ai Quartieri i rapporti con i cittadini e i Quartieri stessi o gli altri uffici per pervenire alla stesura dei Patti di Collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata concordati in co-progettazione, regolando in base alle specifiche necessità i termini della stessa;

- che il Comune di Bologna ha emanato un "Avviso pubblico per la formulazione di proposte di collaborazione con l'Amministrazione comunale per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani" - PG. n. 289454/2016, di seguito denominato "avviso pubblico";

- che nell'ambito del nuovo avviso, tra le tipologie di interventi, sono indicati la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di spazi pubblici, la promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi, così come previsto agli artt. 6-7 del Regolamento sui beni comuni;

- che è pervenuta una proposta di collaborazione, PG. n. 396623/2016, presentata dall'Associazione Stella nostra, la quale è stata resa pubblica dal Comune sulla Rete civica, come previsto dall'art. 11 comma 5 del Regolamento e dall'avviso pubblico, e che, al termine del periodo di pubblicazione, non sono pervenuti, da eventuali altre realtà del territorio, osservazioni, contributi, apporti utili o dichiarazioni di interesse a intervenire nella realizzazione o implementazione del progetto;

- che il 30 giugno 2016 è scaduta la convenzione stretta il 27 dicembre 2013 tra Area Affari istituzionali e Quartieri – U.I. Semplificazione amministrativa e Promozione della Cittadinanza Attiva e Associazione Stella nostra per la realizzazione di interventi sussidiari all'attività dell'Amministrazione comunale finalizzati, tra l'altro, alla riqualificazione ambientale e alla tutela delle aree verdi;

- che, in virtù della summenzionata convenzione, il Proponente è stato concessionario di spazi, funzionali allo svolgimento delle proprie attività progettuali, avendo nella propria disponibilità l'immobile comunale sito in via Santa Caterina 39 (cod inv C489) attuale sede dell'Associazione;

- che con determina PG 143506 del 2017 si è provveduto a revocare all'Area Affari Istituzionali, Quartieri e Nuove Cittadinanze l'immobile di via Santa Caterina 39, e ad assegnarlo, in regime di L.F.A., al Quartiere Porto-Saragozza, con utenze a carico dell'Associazione Stella nostra;

- che, secondo quanto previsto dall'art 8 dell'avviso pubblico:

- il canone locativo dell'immobile di cui sopra, date le caratteristiche funzionali, risulta

inferiore a € 6.000,00 annui, per l'esattezza, in data 17/12/2012, il Settore Edilizia e Patrimonio ha stimato un valore locativo di riferimento (in corso di aggiornamento) per i locali in questione per un importo di € 960,50/annuo.

- in occasione della scadenza della concessione del locale¹ sede dell'Associazione, sito in via Santa Caterina 39 (cod inv C489), il Quartiere, valutate positivamente le attività svolte e la prospettiva della loro prosecuzione, ritiene opportuno assegnare il medesimo immobile al Proponente in comodato d'uso gratuito

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

1. OBIETTIVI E AZIONI DI CURA CONDIVISA

Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e il Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di co-progettazione a seguito della proposta pervenuta al Comune. La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui emerga l'opportunità.

In particolare il Proponente intende effettuare micro-attività ordinarie di manutenzione integrativa, monitoraggio e tutela igienica delle aree verdi denominate Giardino Otello Bignami e Giardino di Villa Cassarini, integrando gli standard manutentivi garantiti dal Comune al fine di migliorarne la vivibilità e la fruibilità. Inoltre il Proponente intende realizzare il progetto di gestione del banco alimentare di via Santa Caterina in favore di persone in condizioni disagiate, prefiggendosi i seguenti obiettivi:

- creazione di un presidio attivo sul territorio attraverso il coinvolgimento dei cittadini;
- contrasto agli sprechi alimentari e incentivazione delle pratiche del riuso;
- promozione dell'integrazione sociale.

Delle attività indicate nel presente patto è stata data previa e completa informazione ai Settori competenti.

2. OGGETTO DELLA PROPOSTA

Nello specifico la proposta riguarda:

- attività di monitoraggio e manutenzione integrativa, nelle giornate di mercoledì e di venerdì, di alcune aree verdi del Quartiere Porto-Saragozza, in particolare del Giardino Otello Bignami (via San Rocco) e del Giardino di Villa Cassarini (viale Aldini);
- tutela igienica integrativa dell'area verde, dei relativi arredi (con esclusione delle strutture ludiche e ginniche) e delle superfici pavimentate, e in particolare: svuotamento dei cestini portarifiuti, spazzamento, rimozione e raccolta della vegetazione infestante;
- verifica dell'integrità degli arredi, della presenza di carpofori fungini sulle piante, della presenza di rami o alberi pericolanti, di rifiuti pericolosi e/o ingombranti che non possano essere conferiti;

¹ identificato al C.F. al Foglio 199 mapp. 127 sub. 27 (come meglio identificato nella planimetria allegata).

- segnalazione tempestiva al Comune (URP del Quartiere di riferimento) delle situazioni di danneggiamento – pericolo, atti di vandalismo (anche grafico), guasti, malfunzionamenti o non utilizzabilità di arredi, riscontrati nello svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;
- interventi complementari alle azioni dell'Amministrazione e in maniera coordinata con la stessa, in occasione di eventi, iniziative o situazioni di emergenza (es.: emergenza neve) che possano interessare l'area;
- organizzazione e gestione del banco alimentare di via Santa Caterina a sostegno di persone fragili, tra le quali dieci utenti segnalati da SEST e Servizio Sociale di Comunità dei due Quartieri sottoscrittori del patto (cinque per Quartiere).

3. MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

Le parti si impegnano ad operare:

- in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività, conformando la propria attività ai principi di sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione. In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale;
- svolgere le attività indicate ai punti 1 e 2 del presente documento nel rispetto dei principi del Regolamento sui Beni Comuni.

Il Proponente si impegna a:

- svolgere con continuità le attività previste dal presente patto;
- non ostacolare gli interventi inerenti la sistemazione del verde e manutenzione di impianti e servizi a cura dell'Amministrazione, di aziende comunali o di altri enti interessati a lavori di carattere pubblico e non limitare la fruibilità collettiva dell'area che rimane destinata a verde pubblico;
- conferire i rifiuti e i materiali di risulta negli appositi cassonetti (la presenza di materiali definibili come rifiuti ingombranti dovrà essere oggetto di segnalazione ad HERA);
- utilizzare, durante lo svolgimento delle attività, tesserini identificativi dei volontari da predisporre secondo modalità concordate con il Comune;
- utilizzare il logo “Collaborare è Bologna” e dei Quartieri Porto-Saragozza e Santo Stefano su tutto il materiale eventualmente prodotto nell'ambito delle attività previste nel presente patto;
- rispettare quanto indicato al successivo punto 5 del presente patto relativamente alla concessione del locale;
- inserire nella lista di distribuzione del banco alimentare dieci nominativi – cinque per quartiere – di utenti segnalati dal SEST e dal Servizio Sociale di Comunità dei Quartieri Porto-Saragozza e Santo Stefano, secondo le modalità operative definite con i servizi stessi.

Il Comune si impegna a valutare, anche su segnalazione del Proponente, la necessità di interventi straordinari di manutenzione e cura del verde (potatura degli alberi, fornitura e messa a dimora di materiale e di arredi, nonché adeguamenti necessari per rendere maggiormente

efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità di intervento del Comune).

Il Comune si impegna inoltre a fornire al Proponente tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni all'Amministrazione comunale.

4. FORME DI SOSTEGNO

Il Comune – come concordato in fase di co-progettazione – sostiene la realizzazione delle attività concordate attraverso:

- l'utilizzo dei mezzi di informazione dell'Amministrazione per la promozione e la pubblicizzazione del progetto;
- la fornitura in comodato d'uso dei seguenti materiali di consumo, attrezzature e dispositivi di protezione individuale necessari alla realizzazione degli interventi (pinze raccogli-rifiuti, sacchi, scope, palette, guanti). Il materiale e le attrezzature fornite dovranno essere utilizzati, nelle forme e nei modi concordati con il Comune anche con specifiche indicazioni tecnico-operative, con la dovuta cura e diligenza impegnandosi a restituirli al momento della scadenza del presente patto di collaborazione, ad eccezione dei materiali di consumo;
- la possibilità per il cittadino, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate, di realizzare forme di pubblicità, secondo le modalità concordate con il Comune, quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi del Comune;
- la formazione e/o l'affiancamento da parte di personale, dell'Amministrazione o dei soggetti affidatari di contratti o concessioni per il migliore svolgimento delle attività;
- la concessione - per un periodo coincidente con la durata del patto stesso - in uso, a titolo gratuito, del locale sito in via Santa Caterina 39, come specificato dettagliatamente al punto 5, secondo le modalità previste dall'art. 8 dell'avviso pubblico;
- un contributo di carattere finanziario a titolo di concorso, nei limiti delle risorse disponibili, a parziale copertura dei costi sostenuti dal Proponente, per far fronte a necessità - non affrontabili con sostegni in natura, come meglio specificato nell'avviso pubblico – per lo svolgimento delle azioni previste, nel limite massimo di € 2.000, in particolare per spese amministrative, spese varie (guanti, sacchi, ecc.), assicurazione, trasporto, spese legate al banco alimentare (benzina, autostrada, pass per il centro). I costi da sostenere, preventivamente stimati, andranno dettagliatamente rendicontati al Comune.

5. LOCALE OGGETTO DI CONCESSIONE

Per lo svolgimento delle attività di cui al punto 2, viene concesso gratuitamente, in regime di L.F.A, l'immobile (in gestione ACER), costituente patrimonio indisponibile del Comune, posto in Bologna, via Santa Caterina 39, identificato al C.F. al Foglio 199, Mappale 127, Subalterno 27, categoria catastale C/2 (cod. inv. C489 - cod. ACER 2347 70 2), con superficie netta di mq 11,30 più piccolo wc con accesso dal corridoio comune, così come rappresentato nella planimetria allegata, parte integrante del presente patto di collaborazione. Il valore locativo annuo di riferimento stimato dal Settore Edilizia e Patrimonio ammonta per il locale a complessivi Euro

960,50 (novecentosessanta/cinquanta) che viene ridotto del 100% in ragione del valore sociale/culturale delle attività promosse e svolte dal Proponente.

Il locale non è soggetto all'obbligo di dotazione dell'attestato di prestazione energetica trattandosi di magazzino e locale deposito, ai sensi dell'art.3 co.3 del D.Lgs. n.192/2005 così come modificato dal D.L. n.63/2013 convertito con modifiche nella L. n.90/2013 e dal D.L. n.145/2013.

Il locale è assegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e il Proponente ne ha preso visione, accettandolo, senza eccezione o riserva alcuna. Il locale è concesso per la durata del presente patto.

Il Proponente si impegna a custodire il locale con la diligenza del buon padre di famiglia e, in relazione al suo uso, assume ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose cagionati dalla attività svolta stipulando adeguata copertura assicurativa, tenendo sollevato il Comune da qualsiasi responsabilità o pretesa al riguardo. Copia dell'assicurazione viene consegnata al Quartiere al momento della stipula del presente patto.

Il Proponente si impegna inoltre:

- ad effettuare la manutenzione ordinaria dei locali e ad eseguire gli interventi necessari per rendere e mantenere il locale in stato da servire all'uso per cui è concesso, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria che non costituiscono valorizzazione patrimoniale, previa autorizzazione del Comune;
- a pagare le utenze che verranno direttamente intestate ovvero a rimborsare al Comune la quota dei consumi e degli oneri accessori per i quali non è possibile l'intestazione diretta;
- a non cedere ad altri, nemmeno a titolo gratuito, l'utilizzo anche parziale dei locali senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del Comune;
- ad adempiere a tutti gli oneri fiscali e tributari (compresa la tassa sui rifiuti) connessi e/o conseguenti all'utilizzo dell'immobile, con la sola esclusione di quelli che, per espressa disposizione di legge, gravano sulla proprietà;
- ad acquisire le autorizzazioni, licenze, nulla osta, permessi o altre forme di assenso necessari per lo svolgimento delle attività poste in essere nell'immobile concesso;
- a realizzare il progetto di attività come previsto nel patto;
- a utilizzare il locale esclusivamente per svolgere le attività e per le finalità descritte ai punti 1 e 2;
- a non adibire gli spazi concessi, o parte di essi, a sala giochi per usi non ricreativi e sociali, ovvero non installare apparecchi automatici ad essi adibiti quali ad esempio slot-machine, videolottery o comunque apparecchi che abbiano come elemento preponderante l'aleatorietà e possano procurare dipendenza;
- a rispettare tutte le norme di sicurezza, di igiene, dei regolamenti comunali, condominiali e delle disposizioni di legge vigenti ed eventuali atti autorizzativi;
- a fornire a semplice richiesta ogni notizia, informazione, documentazione relativa al bene e alle attività/servizi svolti.

Contestualmente alla sottoscrizione del presente patto il Proponente dovrà versare una somma di € 80,00 a titolo di deposito cauzionale infruttifero a garanzia del puntuale rispetto di tutte le obbligazioni previste nel patto. Tale deposito, versato con bolletta n. 2843 del 17/11/2017, sarà vincolato per la durata del presente patto fino al suo termine, previa verifica dello stato dei luoghi e dell'adempimento degli obblighi contrattuali.

Cause di risoluzione, decadenza

Il Settore si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il patto, previa comunicazione all'Associazione assegnataria, in caso di:

- scioglimento dell'Associazione;
- omessa presentazione della documentazione richiesta;
- destinazione degli spazi ad usi diversi da quelli concessi;
- mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti del progetto oggetto del patto o introduzione di rilevanti e non concordate modifiche ai programmi delle iniziative;
- gravi e ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite;
- frode dimostrata dall'Associazione assegnataria in danno agli utenti, all'Amministrazione o ad altre associazioni, nell'ambito dell'attività concordata;
- accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte dell'Associazione o suoi aventi causa per fatti occorsi nell'ambito della conduzione dei locali;
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione, determinato dall'Associazione assegnataria o suoi aventi causa, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti.

6. RENDICONTAZIONE, VALUTAZIONE E VIGILANZA

Il Proponente si impegna a fornire al Comune ovvero a pubblicare direttamente sul proprio profilo attivato nella sezione “Comunità” del sito Iperbole a cadenza semestrale una relazione illustrativa delle attività svolte, preferibilmente corredata di materiale fotografico, audio/video o multimediale. Il mancato invio di detta documentazione è causa di decadenza della concessione in uso del locale. L'Associazione s'impegna a rendere disponibile il proprio Statuto, i propri Bilanci, l'ammontare del supporto fornito dal Comune in via diretta e/o indiretta, nonché le informazioni delle attività svolte e dei risultati conseguiti, anche in relazione a quanto previsto dal presente patto, dandone pubblicità sul sito dell'associazione o sul sito del Comune, sezione Comunità.

Il Comune si impegna a promuovere un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta dal Proponente nell'ambito della collaborazione con l'Amministrazione e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto. Il Comune pertanto, renderà pubblici, nelle forme ritenute più opportune, i materiali promozionali e di rendicontazione prodotti dal Proponente in relazione alle attività previste nel presente patto.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività, anche tramite sopralluoghi specifici.

7. DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

La durata del presente patto di collaborazione è dalla sottoscrizione per la durata di un anno, con possibilità di proroga, esclusivamente mediante atto espresso, a fronte di motivazioni legate al buon esito delle attività svolte e alla corretta gestione del locale, per una sola volta e per un massimo di un anno.

È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente

patto di collaborazione.

In caso di mancata osservanza degli impegni da parte del Proponente possono essere previsti l'interruzione della collaborazione e il mancato riconoscimento delle forme di sostegno.

Il Comune, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la modifica, la revoca o la sospensione del presente patto di collaborazione.

Alla scadenza della concessione, il bene immobile sarà restituito alla piena disponibilità del Comune, libero e sgombero da persone e cose, in buono stato manutentivo, fatto salvo il normale degrado d'uso, senza necessità di preventivo atto di disdetta.

Nessun indennizzo o rimborso, per alcuna ragione o motivo, verrà riconosciuto al Proponente all'atto della riconsegna del locale alla scadenza ovvero alla interruzione del presente patto di collaborazione.

Qualora, alla scadenza del presente patto di collaborazione, il Proponente non provveda alla riconsegna dell'immobile libero e sgombero da persone e cose, essa sarà ritenuta unica responsabile di tutti i danni, diretti ed indiretti, arrecati al Comune in conseguenza del suo comportamento.

L'Associazione ha la facoltà di recedere dal presente patto con un preavviso di 6 mesi da comunicarsi al Quartiere con lettera raccomandata a/r. Il Comune, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca della concessione del locale legato al presente patto di collaborazione.

8. RESPONSABILITÀ

Le attività previste nell'ambito del presente patto di collaborazione verranno svolte sotto la responsabilità del Proponente, il quale assume ogni responsabilità in relazione all'uso dell'immobile e terrà indenne l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni derivanti da infortuni o per danni a terzi o alle cose occorsi in occasione dello svolgimento delle attività sopra elencate.

Il Proponente esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare ad esso medesimo e/o a terzi in conseguenza di quanto previsto dal presente patto di collaborazione.

Il Proponente si impegna a sottoscrivere per accettazione e a rispettare eventuali indicazioni e modalità operative, anche relativamente al materiale messo a disposizione, che il Comune riterrà opportuno fornire, per svolgere le attività al fine di operare in condizioni di sicurezza, e si impegna inoltre per eventuali responsabilità per danni ai beni dell'Amministrazione.

È a carico del Proponente munirsi di adeguate polizze assicurative a copertura dei soggetti coinvolti attivamente nella realizzazione del progetto, oltre che per responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione deve essere coperta, per l'intera durata della concessione, da una polizza assicurativa contro gli infortuni di utenti e operatori con massimali non inferiori a € 500.000,00 per sinistro e per persona in caso di morte e a € 500.000,00 per sinistro e per persona in caso di invalidità permanente, polizza per responsabilità civile per danni arrecati a terzi (tra cui l'Amministrazione) con massimale non inferiore a € 500.000,00 per sinistro e per persona, e

polizza per responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) inclusi soci, volontari o altri collaboratori, prestatori di lavoro, dipendenti, con massimale non inferiore a € 500.000,00 per sinistro e per persona.

L'Associazione esonera altresì il Comune da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che l'Associazione stessa dovesse instaurare per quanto previsto dal patto convenzione.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività di polizze RCT, anche se di fornitori dell'Associazione, non la esonerano dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative.

Emile Kengni, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione “Stella nostra”, si assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente patto di collaborazione, di coordinarli e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

9. SPESE CONTRATTUALI

Il presente patto è soggetto a registrazione in termine fisso. Sono a carico del Proponente, senza alcun onere per il Comune, tutte le spese inerenti e conseguenti la registrazione del presente patto.

Bologna, li 19/1/2018

Il Direttore
del Quartiere Porto-Saragozza
Katiuscia Garifo

Il legale rappresentante
dell'Associazione
Emile Kengni
